



Ambito Territoriale Sociale di Larino

Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI (CSE)

Premessa

Il presente regolamento è adottato in esecuzione del Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino.

Oggetto del presente regolamento è la disciplina del centro socio educativo per disabili, di seguito denominato CSE e così classificato:

codice reg.	C1
codice CISIS	LA2
codice SIUSS	A3.01
natura della prestazione ai fini SIUSS	PS

Il presente Regolamento si compone di 15 articoli e 2 allegati:

- Allegato A (modello PAI);
- Allegato B (scheda di verifica).

Normativa di settore

Legge Quadro 328/2000;

D.P.C.M. 30 marzo 2001;

Legge Regionale n.13 del 6.05.2014 e relativo Regolamento di attuazione n.1/2015;

Piano Sociale Regionale 2020-2022, ex D.C.R. n. 238 del 6.10.2020;

Piano Sociale di Zona 2020-2022.

Art. 1 - Definizione

1. Il CSE è una struttura semiresidenziale a ciclo diurno che ha la funzione di accogliere disabili con diversi profili di autosufficienza e che fornisce interventi a carattere educativo e assistenziale.

Art. 2 - Prestazioni di servizio

1. Nel CSE vengono svolte le seguenti attività laboratoriali tese a favorire i processi di autonomia della persona disabile attraverso il mantenimento e il potenziamento delle abilità residue, nonché a promuoverne l'integrazione e l'inclusione sociale nel proprio contesto di vita:

- ✓ Laboratori di Arte Terapia:
 - laboratorio grafico-pittorico per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità creative attraverso la realizzazione di opere con le tecniche degli acquerelli, tempere, oli, etc.
 - laboratorio di fotografia;
 - laboratorio di modellismo, bricolage, lavorazione, anche in forma di riciclo, di paste e materiali in commercio per la creazione di qualsivoglia natura, etc.
- ✓ Laboratori di Autonomia Personale e Domestica
 - laboratorio di autonomia personale per educare: all'igiene personale e alla cura del proprio corpo, differenziando la tipologia di intervento in base alle esigenze dei soggetti. Per favorire la cura della propria persona, gli utenti saranno addestrati all'uso degli strumenti quotidiani necessari allo scopo, all'uso del telefono; a fare la spesa e gestire il denaro; all'educazione stradale; ad allertare i soccorsi; a riconoscere i pericoli e prevenire/gestire le varie situazioni di rischio che potrebbero venire a presentarsi nella quotidianità; all'acquisizione di comportamenti sociali, quali: il richiedere, l'indicare, rispettare il proprio turno.
 - laboratorio di autonomia domestica per l'uso di strategie operative funzionali all'organizzazione e svolgimento delle attività di vita quotidiana (apparecchiare la tavola, lavare le stoviglie, preparare la colazione, un panino, rifare il letto, etc.);
- ✓ Laboratori delle abilità cognitive
 - laboratorio di mantenimento delle abilità cognitive per creare momenti di riflessione, nonché di rielaborazione di quanto si è fatto. A tal fine, si opera con attività come la lettura, la scrittura della propria storia personale o di particolari avvenimenti e del diario di bordo riportando l'esperienza vissuta giornalmente nel CSE;



Ambito Territoriale Sociale di Larino

Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi

- laboratorio di informatica per l'insegnamento e il rafforzamento delle competenze informatiche di base.
 - ✓ Laboratorio psicomotricità per l'esercizio e la corretta gestione del proprio corpo. A tal fine si opera con esercizi correttivi di bassa intensità per ripristinare gli equilibri e la postura la cui alterazione è spesso associata al disturbo mentale. Detta attività viene realizzata dietro monitoraggio periodico dei parametri fisiologici dell'utente in relazione al relativo programma di esercizi e alle possibili condizioni patologiche, quali frequenza cardiaca, sensazione di affaticamento etc. Di norma, vengono proposti esercizi di locomozione (saltelli in avanti, salto in lungo da fermi, saltelli in avanti alteranti su un piede, galoppo laterale, etc.) e di controllo dell'oggetto (colpire una pallina con una racchetta, far rimbalzare una palla da fermo, ricevere con le mani una palla lanciata, lanciare una pallina con una mano);
- Inoltre, vengono svolte:
- ✓ attività laboratoriali sperimentali;
 - ✓ attività extra-laboratoriali, quali: attività estive (passeggiate al mare e all'aperto); attività di esplorazione e conoscenza del territorio con l'organizzazione di gite ed escursioni; colonie marine.
2. Le attività sopra descritte sono realizzate sulla base di Piani di Assistenza Individuali (PAI) e gestiti sulla base di un progetto generale di servizio.
3. Il PAI, di cui al comma precedente, è di competenza dell'UVM socio-sanitaria.
4. La famiglia è adeguatamente coinvolta nella fase di verifica in itinere e finale del PAI, al fine di dividerne, di volta in volta, gli esiti del processo valutativo.
5. Il servizio è gratuito.
6. Il servizio ha una durata annuale di minimo 48 settimane, prevedendo 5 gg. settimanali di funzionamento (dal lunedì al venerdì) per almeno 15 ore e fino ad un massimo di 20 ore settimanali di servizio.

Art. 3 - Personale.

1. L'équipe professionale del CSE è composta dalle seguenti figure professionali:
- ✓ un responsabile coordinatore (sociologo o psicologo o assistente sociale);
 - ✓ addetto all'assistenza di base OSA o OSS;
 - ✓ educatore (educatore professionale o pedagogista) o psicologo;
 - ✓ animatore socio-educativo;
 - ✓ terapeuta occupazionale;
 - ✓ altre figure esperte in discipline specifiche/maestro d'arte.
2. Il rapporto minimo operatori/utenti è di 1 operatore ogni 5 utenti.

Art. 4 - Modalità di gestione del servizio.

1. Per la realizzazione del presente servizio, l'ATS di Larino si avvale delle seguenti strutture presenti sul territorio di competenza, previa verifica della validità dei rispettivi provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento rilasciati dai Comuni ove insistono le strutture, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cui al Regolamento 1/15 della Legge R. n. 13/14 (artt. 10-25):
- ✓ CSE comunale di Santa Croce di Magliano, sito in l.go casale (c/o Casa della Salute);
 - ✓ CSE comunale di San Martino in Pensilis, sito in via Po (c/o Scuola Primaria);
 - ✓ CSE dell'Associazione di Volontariato "Centro Sociale il Melograno" sito nella città di Larino e di proprietà della stessa Associazione (l.go Pretorio).
2. All'ATS compete la gestione complessiva del servizio e precisamente: la programmazione e la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. La gestione delle attività afferenti i CSE comunali di Santa Croce di Magliano e San Martino in P. è esternalizzata a soggetto terzo mediante appalto di servizi. Nel mentre, per il CSE Melograno è stipulata apposita Convenzione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 con l'AdV medesima proprietaria della struttura.
3. Ai Comuni di Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis e all'Associazione Volontariato "Centro Sociale Il Melograno", nella loro qualità di soggetti titolari e proprietari dei centri, compete: la gestione complessiva delle rispettive strutture, ovvero tutto quanto concerne il loro regolare funzionamento, e precisamente:
- ✓ le utenze (acqua, luce e gas, telefono e rete internet);
 - ✓ la pulizia dei locali;
 - ✓ l'adeguamento e il mantenimento dei requisiti minimi strutturali che la struttura deve possedere per l'autorizzazione al funzionamento, nonché di quelli soggettivi e di qualificazione necessari per l'accREDITAMENTO, come prescritti dalla normativa regionale vigente in materia;
 - ✓ la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'allestimento dei laboratori e l'arredo degli spazi.



Ambito Territoriale Sociale di Larino

Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi

Art. 5 - Destinatari e Requisiti di accesso.

1. Al CSE possono accedere tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino di età compresa tra i 18 e i 64 anni con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 anche in condizione di gravità (art. 3 comma 3), con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale (bassi livelli di capacità – rilevazione tramite ICF al livello 3 della checklist (non superiore al 70%).

2. E' consentito l'accesso, nella misura massima del 50% di ricettività della struttura, anche ai minori disabili, di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Art.6 - Modalità di accesso e ammissibilità al servizio

1. Al servizio si accede liberamente previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno, nonché secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento dei servizi di welfare d'accesso e presa in carico.

2. Alla domanda, pena la sua irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e/o dell'interessato;
- copia del verbale di accertamento dello stato di handicap rilasciato ai sensi della Legge 104/92;
- copia della certificazione ISEE e relativa DSU, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013, completa della relativa DSU;

3. L'istanza di accesso al servizio può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

4. L'ammissione al CSE resta subordinata alla disponibilità ricettiva della struttura, nonché alla valutazione effettuata dall'UVM integrata socio-sanitaria, la quale definisce anche il PAI. Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili è maggiore ai posti disponibili sarà data precedenza ai soggetti con valore ISEE più basso.

Art.7 - Procedure istruttorie

1. L'Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accesso, procede nell'ordine:

- a) a verificare il possesso dei requisiti di accesso previsti, di cui all'articolo 5;
- b) a rigettare la domanda nel caso di accertato mancato possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dandone contestuale comunicazione al richiedente per il tramite dell'Ufficio di Segretariato Sociale di riferimento;
- c) a concedere all'interessato, nel caso di accertato possesso dei requisiti, e per il tramite del soggetto gestore che concretizza la presa in carico, apposita autorizzazione provvisoria di ammissibilità alla struttura; la predetta autorizzazione provvisoria ha una validità di 30 giorni e decade automaticamente nel caso di mancato completamento dell'istruttoria di cui al comma successivo.

2. L'Ufficio di Piano, contestualmente alla concessione della predetta autorizzazione provvisoria, assegna la pratica all'Assistente Sociale di riferimento dell'utente per la valutazione multidisciplinare del caso.

3. L'Assistente Sociale, entro 30 giorni dalla data di assegnazione della pratica da parte dell'Ufficio di Piano, deve nell'ordine:

- a) richiedere l'attivazione dell'UVM distrettuale, la quale definisce il PAI (*Allegato B del presente Regolamento*) e propone l'ammissione al servizio;
- b) consegnare all'Ufficio di Piano il PAI, in duplice copia originale, per la sua validazione da parte dell'ATS;
- c) comunicare l'eventuale inammissibilità del paziente in struttura.

4. Per i disabili minori è necessario predisporre un PAI che sia frutto della presa in carico congiunta tra servizio sociale professionale territoriale e servizio di neuropsichiatria infantile della ASReM.

5. L'Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, di cui al precedente comma 3 lettera b), autorizza il soggetto gestore del CSE all'attuazione del PAI, confermando la presa in carico dell'utente precedentemente disposta con l'autorizzazione provvisoria.

6. Il soggetto gestore del CSE, entro 10 gg. dal ricevimento dell'autorizzazione definitiva di cui al precedente comma 5, redige e trasmette all'Ufficio di Piano il Piano Operativo PAI di cui al prossimo articolo 9 comma 1, dandone contestuale comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento territoriale.

7. Il PAI è:

- sottoscritto dall'utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno, e dall'Assistente Sociale e dal Responsabile dell'UVM;
- sottoposto a verifica, con cadenza minima semestrale da parte dell'Assistente Sociale e UVM socio-sanitaria, che provvede, ove necessario, alla sua rimodulazione in relazione alle condizioni di evoluzione dei bisogni dell'assistito. L'attività di verifica è registrata su apposita scheda (*Allegato C del presente Regolamento*).



Ambito Territoriale Sociale di Larino

Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi

8. Sono ammesse eventuali rimodulazioni del PAI, all'occorrenza proposte e richieste dal SPP e sempre a margine dell'attività di verifica effettuata di cui al precedente comma 7.
9. La proposta di rimodulazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da tutti i soggetti firmatari del PAI;
10. Le rimodulazioni di cui al comma precedente divengono esecutive per il tramite del soggetto gestore del CSE e previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano.
11. L'Ufficio di Piano, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, di cui al precedente comma 3 lettera c), autorizza il soggetto gestore del CSE alle dimissioni dell'utente per il venir meno dell'autorizzazione provvisoria precedentemente concessa, dandone contestuale comunicazione al richiedente per il tramite dell'Ufficio di Segretariato Sociale.

Art. 8 - Cessazione e sospensione del servizio

1. L'utente o suo familiare/referente deve comunicare all'Assistente Sociale di riferimento, in tempi utili, la necessità di sospensione del servizio nel caso di ricovero in ospedale o di trasferimento temporaneo presso i familiari o per altre esigenze personali.
2. Nel periodo di sospensione, l'utente è considerato caso attivo. La sospensione non potrà avere durata superiore a 45 gg., trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell'Assistente Sociale, l'Ufficio di Piano considera cessato il servizio.
3. L'Assistente Sociale di riferimento comunica tempestivamente all'Ufficio di Piano le eventuali cessazioni o sospensioni. Successivamente, l'Ufficio di Piano ne dà comunicazione al soggetto gestore per i consequenziali adempimenti gestionali di competenza.
4. La cessazione del servizio si può verificare nei seguenti casi:
 - per richiesta dell'utente o suo familiare o tutore o curatore o amministratore di sostegno;
 - per decesso;
 - per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio, previo accertamento da parte dell'Assistente Sociale e dell'UVM in fase di verifica
 - per la mancata comunicazione di richiesta di sospensione cui al comma 1, accertata dall'Ufficio di Piano per il tramite del soggetto affidatario.

Art. 9 - Rapporti con il soggetto gestore del CSE

1. In generale, è fatto obbligo al soggetto gestore del CSE:
 - assicurare con propria autonomia gestionale ed organizzativa un corretto, puntuale ed efficiente servizio;
 - predisporre un programma generale di servizio e relativo cronoprogramma;
 - predisporre per ogni utente il piano operativo del PAI (giorni e orari di erogazione del servizio, nominativo operatore di riferimento dell'utente, descrizione e indicazione delle attività che vedranno coinvolto l'utente e relative tecniche, strumenti, tempi e modalità di esecuzione);
 - erogare le prestazioni di servizio in forma integrata tra loro, assicurando la complementarietà e la specificità degli interventi in relazione alle reali esigenze del soggetto beneficiario e/o della sua famiglia, qualora un utente sia titolare di più di una delle prestazioni, oggetto del presente servizio, o di altri servizi/interventi/territoriali;
 - garantire la più accurata riservatezza verso l'esterno sugli utenti;
 - vigilare sul personale addetto affinché:
 - non introduca nel CSE personale estraneo e non prenda iniziative personali;
 - si attenga scrupolosamente ai tempi e alle indicazioni stabiliti dal Piano Operativo per i singoli casi;
 - collabori con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso, ed in primis con l'Assistente Sociale competente;
 - gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l'erogazione del servizio;
 - garantire, per lo svolgimento del servizio i mezzi e gli strumenti necessari;
 - assicurare per il personale impiegato un adeguato piano di formazione e di aggiornamento;
 - garantire che il profilo professionale degli operatori sia coerente con le attività da espletare, ovvero corrispondente a quello previsto dal Regolamento di Attuazione n. 1/15 della L.R. 13/14.
 - comunicare all'Ufficio di Piano periodi di assenza da parte degli utenti superiori a 45 gg. consecutivi non ascrivibili al regime di sospensione di cui all'art.8.

Art. 10 - Rapporti con il volontariato

1. L'Ambito Sociale promuove la partecipazione del volontariato per la realizzazione di attività complementari e di supporto al servizio.



Ambito Territoriale Sociale di Larino

Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi

Art.11 - Monitoraggio e Valutazione

2. Il Coordinatore d'ambito sovrintende a tutte le attività concernenti il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale del servizio, al fine di misurarne la qualità prestata, percepita e raggiunta in relazione agli obiettivi di servizio e ai relativi indicatori di qualità stabiliti nel Piano Sociale di Zona 2020-2022.

Art. 12 - Finanziamento

1. Il presente servizio trova copertura economica sulle relative fonti di finanziamento indicate nel Piano Sociale di Zona e sui relativi Piani Attuativi annuali.

Art. 13 - Tutela dei dati

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR). I dati forniti dal nucleo familiare saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente servizio e non saranno ceduti a terzi.

Art. 14 - Norme di rinvio.

1. Il presente Regolamento si applica ai nuovi casi attivati il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Per gli utenti iscritti nei CSE territoriali in data precedente l'entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo ripresentare la domanda di accesso al servizio entro e non oltre il 31 luglio 2021.
3. La mancata ripresentazione della domanda comporterà la cessazione del servizio a far data dal 1^a agosto 2021.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia in quanto applicabile.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua di approvazione.